



ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICARTERAPEUTI
nella Globalità dei Linguaggi
Metodo Stefania Guerra Lisi

REGOLAMENTO

PREMESSA

L'Associazione Italiana MusicArTerapeuti nella Globalità dei Linguaggi – Metodo Stefania Guerra Lisi (AIMAT), in base alle regole del proprio Statuto, redige il presente “Regolamento Interno” che è completamento dello Statuto stesso. Questo regolamento è pubblicato sul sito dell'AIMAT.

Nell'accettazione del presente Regolamento, ogni associato AIMAT dichiara di condividere e far propri i principi fondanti della Globalità dei Linguaggi. La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa nella significazione, comunicazione ed espressione con finalità di ricerca, educazione, animazione, riabilitazione, terapia, ideata da Stefania Guerra Lisi. In quanto disciplina la GdL è anzitutto un sapere, una scienza, una materia di studio, un campo dello scibile. In quanto disciplina formativa della persona, comporta anche un essere in un certo modo, una certa identità. Infine, in quanto formazione professionale, per le sue specifiche finalità operative, essa comprende anche un saper fare, è cioè arte e mestiere, abilità operativa, competenza tecnica e pedagogica. Il campo, l'oggetto specifico della disciplina è, precisamente, la comunicazione e l'espressione degli e tra gli esseri umani. ‘Con tutti i linguaggi’ o ‘globalità dei linguaggi’ significa anzitutto apertura e disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed espressive, verbali o non verbali, senza preve esclussioni. Significa poi un positivo interesse, studio, uso e pratica di quanti più possibile mezzi, linguaggi, strumenti, a cominciare da quelli più fondamentali, comuni ed efficaci per la comunicazione umana, in particolare i linguaggi del corpo. In questo senso la GdL è una semiotica antropologica, bio-fisio-psicologica e sociale, oltre che una disciplina educativa o terapeutica. Come ogni disciplina propriamente tale ha un suo paradigma. Alla base sta un ordine di valori, concetti e principi, che si sviluppano in modelli e teorie, a loro volta concretate operativamente in metodi dai quali finalmente risultano gli esemplari, le realizzazioni pratiche dimostrative dell'intero paradigma. Per l'archivio della documentazione fornita dai Soci si fa riferimento al Centro Documentazione e Ricerca GdL, con sede a Roma, via Santi Quattro, n° 36.

TITOLO I – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO E MODIFICHE

ART. 1 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento, redatto dal consiglio nazionale ed approvato dall'assemblea dei soci, è valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione Italiana MusicArTerapeuti (AIMAT) nella Globalità dei Linguaggi, con sede in Roma.

ART. 2 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento decorre dal 15 giugno 2014, in seguito ad approvazione dell'Assemblea dei soci. Sarà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, non lo modificherà. Qualora almeno il 20 % dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Nazionale, ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e di ridiscutere il regolamento in Assemblea.

TITOLO II – NORME SOCI

ART. 3 – CATEGORIE SOCI (art. 36 dello Statuto)

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari;
- Soci aderenti;
- Soci onorari;
- Soci promotori.

ART. 4 – REQUISITI PRIMARI SOCI ORDINARI (artt. 36 e 37 dello Statuto)

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'AIMAT, possono essere iscritti all'associazione come Soci Ordinari i singoli professionisti MusicArTerapeuti nella GdL – Metodo Stefania Guerra Lisi (MAT/GdL) che:

- a) siano cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di Paesi normati da regolamenti professionali riconosciuti dall'Unione Europea, ovvero possiedano un domicilio professionale in uno di essi;
- b) godano del pieno esercizio dei diritti civili;
- c) abbiano conseguito il diploma di MusicArTerapeuta (ovvero “Animatore” o “OMAT” equiparato) nella Globalità dei Linguaggi - metodo Stefania Guerra Lisi;
- d) assolvano all'obbligo della formazione permanente;
- e) intendano avvalersi degli strumenti dell'Associazione;
- f) siano interessati alla promozione degli scopi dell'Associazione;
- g) siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- h) siano in possesso dei requisiti previsti da questo stesso Regolamento [“Idoneità”, v. art. 7].

ART. 5 – FORMAZIONE DI BASE SOCI ORDINARI

La formazione di base richiesta per potersi associare all'AIMAT come soci ordinari è la seguente:

- a) Diploma di istruzione secondaria superiore o equipollente, oppure titolo di studio riconosciuto dal Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione sulla base delle indicazioni nazionali ed internazionali in merito all'istruzione superiore;
- b) Diploma di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi (Metodo Stefania Guerra Lisi), conforme agli standard nazionali e internazionali di formazione, rilasciato dalla Università Popolare di MusicArTerapia (UPMAT), ovvero titolo equipollente (Animatore nella Globalità dei

Linguaggi o OMAT/GdL) riconosciuto dall'UPMAT, unico ente accreditato tramite convenzione, per la formazione di base dei candidati e per la formazione permanente degli associati AIMAT. Nel caso in cui il diploma sia stato rilasciato oltre dieci anni prima della presentazione della domanda di iscrizione, senza che il diplomato abbia frequentato gli incontri annuali di formazione permanente, il Consiglio Nazionale potrà indicare al candidato la modalità per la riqualificazione del titolo.

ART. 6 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione all'AIMAT deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale dell'Associazione tramite scheda predisposta dal Consiglio Nazionale. Nella compilazione della scheda di iscrizione è richiesta la dichiarazione di accettazione dello Statuto AIMAT e del Regolamento vigente.

ART. 7 – IDONEITÀ SOCI ORDINARI

Il Consiglio Nazionale AIMAT, consultandosi con il Comitato Tecnico-Scientifico, esaminerà le richieste di iscrizione all'Associazione dei soci ordinari, entro un termine massimo di sessanta giorni dal loro inoltro alla Segreteria Nazionale. Queste dovranno essere presentate unitamente al curriculum vitae del candidato e alla documentazione di attività svolte nella GdL. Il Consiglio Nazionale AIMAT, in caso di parere positivo rispetto alle competenze e in assenza di riserve rispetto alla coerenza con i principi fondanti della Disciplina, attesterà l'idoneità del candidato e ne invierà comunicazione all'interessato. In caso di mancata accettazione, il Consiglio nazionale AIMAT provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso. I ricorsi avverso tale decisione dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale entro dieci giorni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Il Consiglio Nazionale deciderà in merito nella prima seduta utile. L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

ART. 8 – REGISTRO DEGLI ASSOCIATI

In conformità con le prescrizioni dell'art. 5, comma 2, lettera f, della Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) l'elenco dei professionisti iscritti, aggiornato periodicamente, è pubblicato sul sito dell'AIMAT. La pubblicazione obbligatoria del registro degli associati riguarderà unicamente i soci ordinari dell'AIMAT (professionisti iscritti). A discrezione del Consiglio Nazionale tale pubblicazione potrà essere integrata con l'indicazione dei nominativi dei soci aderenti, soci onorari e soci promotori.

ART. 9 – TESSERAMENTO SOCI ORDINARI

La Segreteria Nazionale, ricevuto il nulla osta dal Presidente AIMAT, predisporrà per ogni nuovo associato come "socio ordinario" una tessera con il logo dell'Associazione, recante le generalità dell'associato stesso ed il numero di iscrizione nel Registro Soci AIMAT. La tessera sarà consegnata (o convalidata annualmente) al nuovo iscritto dopo il versamento della quota associativa.

ART. 10 – ATTESTAZIONI DEI SOCI

Al fine di tutelare gli utenti e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'AIMAT rilascia ai propri iscritti come soci ordinari un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente;
- e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista o fornita a copertura.

L'attestazione, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'AIMAT ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il professionista iscritto all'AIMAT che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

ART. 11 – FORMAZIONE PERMANENTE

In conformità con le prescrizioni dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) la formazione permanente annuale è obbligatoria per i soci ordinari dell'AIMAT. È organizzata dall'Università Popolare di MusicArTerapia (UPMAT), unico ente accreditato a tale scopo presso l'Associazione tramite convenzione sottoscritta dai rispettivi Presidenti AIMAT e UPMAT, e si svolge nelle date e nel luogo indicati annualmente nei siti: www.centrogdl.org e nel sito ufficiale dell'AIMAT.

Il socio che si trova giustificatamente impossibilitato a frequentare la formazione permanente annuale nelle date fissate, deve tempestivamente inviarne comunicazione all'indirizzo ufficiale dell'Associazione chiedendo modalità e tempi per il recupero formativo: questi saranno concordati con l'UPMAT dal Consiglio Nazionale, previa verifica delle disponibilità del socio stesso, entro l'anno successivo.

ART. 12 – QUOTA ASSOCIATIVA SOCI ORDINARI

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale e pubblicata sul sito internet ufficiale dell'AIMAT. Tale quota comprende:

- la formazione permanente annuale relativa all'anno di versamento della quota stessa;
- il convegno nazionale annuale;
- agevolazioni sull'acquisto delle pubblicazioni;
- copertura assicurativa professionale RCT (eventualmente estesa a infortunio e malattia, a richiesta dell'associato, con adeguamento della quota associativa).

La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio, e comunque, non oltre dieci giorni dall'attestazione di idoneità prevista dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 13 – CODICE DI CONDOTTA DEL MUSICARTERAPEUTA

In riferimento all'art. 2, comma 3, della Legge n. 4/2013 l'AIMAT adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. Ha lo scopo di tutelare l'utente, i colleghi, l'associazione nonché altre categorie di professionisti.

Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile all'utente anche per via telematica. Il codice di condotta è comunicato, per la relativa adesione, agli operatori e conservato ed aggiornato a cura della Segreteria AIMAT.

Il professionista deve preventivamente informare l'utente dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione.

ART. 14 – DOVERI DEI SOCI ORDINARI

I soci ordinari AIMAT sono tenuti a:

- partecipare attivamente e promuovere la vita e la crescita dell'Associazione. Per raggiungere tale scopo i soci parteciperanno alle attività ed alle iniziative organizzate dall'associazione, si faranno promotori attivi delle stesse attività verso l'esterno e contribuiranno alla crescita scientifica dell'associazione, documentando con immagini, video, documenti scritti le attività di MusicArterapia nella GdL svolte e facendo in modo che tale materiale giunga al Centro Documentazione e Ricerca GdL, che provvederà ad archiviare e conservare il materiale prodotto dai soci, in osservanza delle norme sulla privacy;
- curare gli spazi in cui si svolgono le attività dell'Associazione e mantenere integri i beni, gli oggetti, i libri e tutto il materiale di proprietà dell'associazione. In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, il Consiglio Nazionale AIMAT ha facoltà di imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale, addebitando le spese a carico del socio stesso;
- operare nel rispetto dello Statuto dell'associazione e del suo Regolamento;
- conoscere e attenersi alle delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale degli associati;
- dare adesione al Codice di Condotta e rispettarne le norme.
- Il socio che esercita la professione e che utilizza l'attestazione dell'associazione professionale è tenuto ad indicare in ogni rapporto o documento scritto con il committente la seguente dicitura "Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)". L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. Il professionista ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 15 – SPORTELLO DEL CONSUMATORE

Istituito in conformità con le prescrizioni dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Lo sportello del consumatore AIMAT è una forma di garanzia che tutela gli utenti delle prestazioni dei professionisti, un punto di riferimento a cui "possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti."

Le segnalazioni e le richieste devono pervenire all'indirizzo e-mail dell'AIMAT.

- Non sono accettate segnalazioni anonime
- Le informazioni e i dati inseriti vengono sottoposti a controllo
- La protezione dei dati personali di chi usa il servizio è garantita L'organo dell'associazione cui è affidata la gestione dello Sportello del consumatore è il Consiglio Nazionale AIMAT, che si impegna a fornire una prima risposta alla segnalazione entro 15 giorni lavorativi.

Il Presidente del Consiglio nazionale AIMAT si riserva, accertato che ne esistano i presupposti, di promuovere iniziative di carattere conciliativo.

Art. 16 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare inizia con la segnalazione della violazione da parte di un socio delle norme contenute nel Codice di Condotta o di un comportamento non conforme a Statuto o Regolamento Interno.

La segnalazione dovrà pervenire al Consiglio Nazionale AIMAT, affinché ne venga vagliata preliminarmente la fondatezza e la rilevanza. In caso contrario il consiglio nazionale AIMAT delibererà immediatamente l'archiviazione, dandone motivata comunicazione a colui che abbia presentato la segnalazione.

Qualora i fatti abbiano rilevanza deontologica il Presidente del Consiglio nazionale AIMAT convocherà in primis la Commissione Deontologica ed eventualmente il Collegio dei Probiviri, che vaglierà fondatezza e rilevanza deontologica della contestata infrazione. Se l'esito sarà positivo il Collegio dei Probiviri (CdP) dovrà dare avviso al socio dell'inizio del procedimento disciplinare a suo carico. Il Collegio dei Probiviri aprirà l'istruttoria, senza formalità particolari, ed il Presidente o suo consigliere delegato, provvederà a raccogliere informazioni, documenti, testimonianze e le deduzioni dell'accusato che dovrà essere sentito sugli specifici fatti contestati. Chiusa la discussione il Collegio delibera emettendo la sua decisione. Il Collegio delibera secondo equità e la decisione non è appellabile. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del CdP.

Copia della decisione deve essere notificata all'accusato in forma integrale.

Il Collegio dei Probiviri dove ravvisi colpevolezza del socio potrà emettere le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) Avvertimento: quale richiamo amichevole sulla violazione e nell'esortazione a non ricadervi, vi si procede con lettera del Presidente dell'Associazione;
- 2) Censura: è un richiamo formale della commessa violazione e del biasimo incorso; vi si procede con lettera del Presidente dell'Associazione;
- 3) Sospensione: è l'inibizione dell'esercizio dell'attività professionale per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
- 4) Espulsione: è la privazione della qualifica di socio che è accompagnata dal divieto di continuare la professione spendendo il nome dell'Associazione in ogni tempo, luogo o condizione e contesto.

Per le violazioni del Regolamento interno che non hanno rilevanza deontologica, il Consiglio nazionale AIMAT valuterà i provvedimenti da adottare, finalizzati al ripristino della situazione preesistente alla violazione, e li comunicherà per iscritto al socio interessato.

ART. 17 – DIRITTI DEI SOCI ORDINARI

A fronte del contributo attivo delineato al precedente articolo 14, il socio ordinario ha diritto a:

- partecipare all'Assemblea e votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del codice di Condotta, del Regolamento e per la nomina degli Organi istituzionali dell'Associazione;
- conoscere i programmi e le attività dell'Associazione e parteciparvi;
- usufruire delle agevolazioni previste per i soci, deliberate ogni anno dal Consiglio Nazionale;
- usufruire gratuitamente, se in regola con il pagamento della quota associativa, della formazione permanente annuale e del Convegno Nazionale;
- usufruire di momenti di "convisione", che potranno svolgersi presso la sede nazionale o presso una sede regionale dell'Associazione;
- promuovere laboratori, attività e progetti di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi su tutto il territorio nazionale;
- utilizzare il simbolo dell'AIMAT per la presentazione di progetti e/o documenti concernenti le attività di MusicArTerapia nella Globalità dei linguaggi da lui promosse, unitamente al proprio numero di iscrizione all'associazione, inviandone preventivamente copia al Consiglio Nazionale.

ART. 18 – ALTRE TIPOLOGIE DI SOCI (art. 36 dello Statuto)

– È Socio Aderente colui che ha conseguito il titolo di Master in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, condivide gli scopi e gli obiettivi dell'AIMAT, è interessato alle particolari tematiche sviluppate nella ricerca ed intende contribuire allo sviluppo culturale dell'Associazione. Con un anno di formazione integrativa il socio Aderente può conseguire il diploma di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi ed accedere allo status di Socio Ordinario. Il Socio Aderente è tenuto a versare una minima quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Nazionale e approvata dall'Assemblea, non ha diritto al voto e non può rivestire alcun incarico istituzionale all'interno dell'associazione. Il socio aderente ha comunque diritto a:

- partecipare ai momenti di formazione permanente a prezzi agevolati, stabiliti da una delibera del Consiglio nazionale;
- usufruire delle agevolazioni previste per i soci aderenti, deliberate ogni anno dal Consiglio Nazionale;

– È Socio Onorario la persona che si sia distinta per particolari benemerienze e per il conseguimento di fini istituzionali dell'Associazione. Il nominativo di un eventuale socio onorario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, può essere proposto dal Presidente, da uno dei soci del Consiglio Nazionale, dal Collegio dei Probiviri, da almeno dieci soci ordinari. Il socio Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali e non ha diritto di voto.

– È socio Promotore la persona, l'Associazione, la Cooperativa o l'Ente che condivide, promuove e sostiene le finalità dell'AIMAT. Il socio Promotore non ha diritto di voto. La domanda di associazione, corredata dalla più ampia documentazione possibile circa l'identità, la struttura e l'attività del richiedente, sarà esaminata dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 19 – ORGANI REGIONALI

Come previsto dallo Statuto, ogni regione in cui siano associati almeno quindici membri dell'AIMAT, può richiedere alla sede nazionale la costituzione di una sede AIMAT Regionale. I soci residenti in regioni dove non sia presente una sede potranno far riferimento alla sede più vicina. Tuttavia, indipendentemente dalla richiesta e dal numero degli iscritti, per ragioni organizzative, il Consiglio Nazionale potrà istituire una sede regionale ed il Presidente AIMAT potrà delegare un associato (membro o meno del Consiglio Nazionale) a rappresentare l'Associazione a livello territoriale – in questo caso, regionale - presso enti ed istituzioni, in qualità di Responsabile Regionale, o Coordinatore. Su richiesta motivata del Responsabile Regionale, o di almeno due terzi degli associati regionali nelle regioni con almeno quindici associati, il Consiglio Nazionale potrà istituire Organi consultivi regionali. Gli organi regionali, secondo le loro rispettive funzioni e attribuzioni svolgeranno le proprie attività in materia scientifica, culturale e civile armonizzandole con le scelte e gli indirizzi decisi a livello nazionale ed avranno l'autonomia gestionale e finanziaria che il Consiglio Nazionale di volta in volta conferirà loro.

Ove previsti, gli organi regionali saranno così strutturati:

- a) Assemblea Regionale degli Associati
- b) Consulta Regionale

Quest'ultima sarà costituita da:

- il Responsabile regionale (Coordinatore);
- il Segretario/Tesoriere del Consiglio Regionale;

- Eventuali Consiglieri Regionali (da uno a tre, fino ad un massimo di cinque componenti complessivi).

Compiti prioritari del Responsabile regionale sono: il coordinamento delle iniziative promozionali sul territorio (anche attraverso la delega a persone di fiducia, purché soci operanti nel territorio), la diffusione di iniziative promosse dal CN e la consultazione dei soci afferenti alla Sede Regionale, in merito a tali iniziative.

La regolamentazione degli organi regionali è subordinata all'estensione del numero dei soci nelle diverse regioni, come precisato nel successivo art. 20. In mancanza di ulteriore regolamentazione, fa fede quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 20 – POLI TERRITORIALI

Quanto previsto dall'art. 19 in merito al numero degli associati afferenti ad una stessa sede regionale è estensibile ad un ambito interregionale.

Gli ambiti interregionali non previsti dallo Statuto e non strutturati organicamente in cui si riconoscono i Soci operanti in regioni limitrofe afferenti ad un'unica sede regionale sono definiti "Poli territoriali".

La dicitura "Polo territoriale" integrata dalla precisazione dell'area di riferimento può essere utilizzata accanto a quello della rispettiva Sede Regionale e posta ad intestazione di documentazione redatta dagli organi regionali (es. Per il Lazio e regioni limitrofe: "Sede Regionale Lazio - Polo territoriale Centro").